



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 giugno 2018
(OR. en)

8741/13
EXT 1

COWEB 57

DECLASSIFICAZIONE PARZIALE

del documento: 8741/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 22 aprile 2013

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo*

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2013 (04.06)
(OR. en)**

8741/13

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

COWEB 57

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 aprile 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 200 final
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo*

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 200 final.

All.: COM(2013) 200 final

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo

Bruxelles, 22.4.2013
COM(2013) 200 final

*RESTREINT UE This
document is unclassified, if
separated from its annex.*

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra
l'Unione europea e il Kosovo***

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

RELAZIONE

La comunicazione della Commissione del maggio 1999¹ individuava i principali elementi del processo di stabilizzazione e di associazione, il cui obiettivo è contribuire alla stabilità dei Balcani occidentali instaurando relazioni più strette fra l'Unione europea e i paesi di questa regione. Il processo di stabilizzazione e di associazione prevede un partenariato di ampio respiro e la conclusione di un nuovo tipo di accordi fra questi paesi e l'Unione europea, ossia gli accordi di stabilizzazione e di associazione. Il vertice di Salonicco del giugno 2003 ha confermato che il processo di stabilizzazione e di associazione rimarrà il quadro per le relazioni con i paesi dei Balcani occidentali e che il sostegno alla preparazione della futura integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle strutture europee e alla loro adesione, a termine, all'Unione europea, rappresentano una priorità assoluta per l'Unione.

Il Kosovo* fa parte del processo di stabilizzazione e di associazione fin dall'inizio. Per segnare una svolta nelle relazioni UE-Kosovo, nell'ottobre 2009 la Commissione ha proposto di potenziare il meccanismo di controllo del processo di stabilizzazione e associazione e di trasformarlo in un dialogo politico incentrato sui progressi registrati in termini di cooperazione e di riforme connesse all'UE, ossia il "dialogo del processo di stabilizzazione e di associazione"².

Ad oggi sono stati firmati accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro. L'avvio dei negoziati sugli accordi era stato preceduto da studi di fattibilità per tutti questi paesi. Nel caso del Kosovo, a febbraio 2012 il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di avviare lo studio di fattibilità di un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo, fatte salve le posizioni dei singoli Stati membri sul suo status o eventuali decisioni future del Consiglio.

Lo studio della Commissione, pubblicato nell'ottobre 2012, concludeva che il Kosovo è sostanzialmente pronto ad avviare i negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione e sottolineava l'assoluta necessità che il Kosovo continui ad applicare in buona fede tutti gli accordi finora conclusi tra Belgrado e Pristina e si impegni in maniera costruttiva per risolvere, con l'aiuto dell'UE, tutte le questioni in sospeso. Nello studio la Commissione esprimeva l'intenzione di proporre direttive per il negoziato di un tale accordo una volta che il Kosovo avrà adottato misure in materia di Stato di diritto, pubblica amministrazione, tutela delle minoranze e scambi commerciali. Il Consiglio ne ha preso atto nel dicembre 2012.

I progressi compiuti dal Kosovo relativamente alle priorità a breve termine evidenziate nello studio di fattibilità ed ad altre questioni indicate nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2012 vengono analizzati nella relazione congiunta della Commissione e dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presentata contemporaneamente alla presente raccomandazione³. Poiché la relazione congiunta conclude che il Kosovo ha realizzato le priorità a breve termine, la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo.

¹ COM(1999) 235 def..

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

² COM(2009) 534 def..

³ JOIN(2013) 8.

In allegato alla presente raccomandazione la Commissione presenta il progetto di direttive per il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, che si basa su esempi analoghi nella regione ma tiene conto anche delle specificità del Kosovo e degli sviluppi a livello di Unione europea, in particolare il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, va sottolineato che è possibile concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra il Kosovo e l'UE che rispetti le posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo. La natura giuridica dell'accordo sarà stabilita al termine dei negoziati, in funzione del suo contenuto.

L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedure da seguire per il negoziato di accordi tra l'Unione e i paesi terzi, anche nel caso di accordi di associazione. Il negoziato e, in una fase successiva, la firma e la conclusione di questi accordi non possono essere interpretati come il riconoscimento del Kosovo in quanto Stato da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri. Di fatto, il Kosovo non può aderire a molti strumenti internazionali. È tuttavia nell'interesse dell'Unione europea, nonché della pace e della sicurezza, che il Kosovo rispetti i principi fondamentali contenuti negli strumenti internazionali in ambiti quali la tutela dei diritti umani o il commercio internazionale aderendo agli strumenti pertinenti, se le circostanze lo consentono e nell'ambito di una prospettiva europea. Questa considerazione si riflette nel progetto di direttive di negoziato. Ove ciò non sia possibile, il Kosovo deve applicare unilateralmente le norme e i principi che derivano dagli strumenti in questione.

La cooperazione prevista dall'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo sarà di ampia portata. Le direttive di negoziato prevedono la creazione di un quadro per il dialogo politico con il Kosovo, a livello bilaterale e regionale, nell'ambito delle competenze dell'UE. Uno degli obiettivi principali dell'accordo sarà la promozione delle relazioni economiche e commerciali, con la prospettiva di istituire una zona di libero scambio per i beni e i servizi, compatibile con i principi pertinenti dell'OMC, al termine di un periodo transitorio in ambiti specifici la cui durata sarà fissata in sede negoziale in funzione del livello di preparazione del Kosovo. Le disposizioni dell'accordo relative al commercio ingloberanno tutte le disposizioni contenute nelle preferenze commerciali autonome già concesse al Kosovo su base unilaterale. L'accordo mirerà anche a promuovere l'integrazione regionale.

L'accordo disciplinerà la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione dei servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali. Esso comprenderà l'impegno del Kosovo ad armonizzare progressivamente la propria legislazione con quella dell'UE, segnatamente nei settori chiave del mercato interno. L'accordo instaurerà relazioni di ampia portata in tutti i settori di interesse per l'UE e fornirà una base per la cooperazione su giustizia e affari interni. La cooperazione sarà globalmente sostenuta dall'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE, che fornirà al Kosovo il supporto necessario per applicare determinati aspetti dell'accordo.

Considerata l'attuale capacità amministrativa del Kosovo, descritta nello studio di fattibilità, il ritmo dei negoziati e la conclusione dell'accordo dipenderanno dal potenziamento del quadro legislativo e istituzionale del Kosovo e dalla sua capacità di rispettare gli impegni contenuti nell'accordo stesso.

Dato che i negoziati riguarderanno probabilmente questioni non PESC e PESC, occorre costituire un gruppo di negoziatori composto dalla Commissione e dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Visto che i negoziati verteranno prevalentemente su politiche diverse dalla PESC, il gruppo di negoziatori dovrebbe essere guidato dalla Commissione.

L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha dato il proprio accordo su quanto precede.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che l'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura da seguire per il negoziato di accordi tra l'Unione e i paesi terzi,

tenendo conto delle diverse posizioni degli Stati membri sullo status del Kosovo, la decisione di avviare negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo non va interpretata come un suo riconoscimento in quanto Stato da parte dell'Unione né come un riconoscimento in quanto tale da parte di singoli Stati membri che non lo abbiano fatto in precedenza,

considerando che occorre avviare negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo.

La Commissione guiderà il gruppo di negoziatori, di cui farà parte anche l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano in allegato.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Direttive per il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione
tra l'Unione europea e il Kosovo

Il presente allegato è un documento classificato e viene trasmesso separatamente.

